



Segretariato generale della Giustizia amministrativa
Il Presidente di Sezione
Segretario generale

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme regolamentari sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 30 dicembre 2020;

Visti i Contratti Collettivi Nazionali vigenti relativi al personale del comparto Funzioni centrali;

Visto il regolamento 2021/241/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2021, n. 113 e s.m.i., recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, e in particolare il Capo II del Titolo II nonché l'Allegato 3;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 1, terzo periodo, del predetto d.l. n. 80/2021, il quale, nella formulazione originaria, ha autorizzato la Giustizia amministrativa ad avviare procedure di reclutamento, in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. b), d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quale ha apportato modifiche al predetto art. 11, comma 1, terzo periodo, d.l. n. 80/2021, prevedendo che la Giustizia amministrativa è autorizzata ad avviare procedure di reclutamento per l'assunzione di un contingente massimo di 326 unità di

addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi;

Visto l'art. 1, comma 9, lett. b) del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il quale ha ulteriormente modificato il predetto art. 11, comma 1, terzo periodo, d.l. n. 80/2021, prevedendo che la Giustizia amministrativa è autorizzata ad avviare le procedure di reclutamento, per l'assunzione di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga;

Vista la determina del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 41 del 5 aprile 2024 con la quale è stato disposto l'avvio della procedura finalizzata a prorogare ex lege alla data del 30 giugno 2026 la durata del contratto di lavoro già sottoscritto da n. 117 unità di personale a tempo determinato assunto all'esito delle precedenti procedure concorsuali, nonché di bandire un concorso pubblico per il reclutamento di n. 41 (quarantuno) unità di personale, a tempo pieno e determinato, a completamento delle n. 158 unità da assegnare agli Uffici per il processo ivi indicati;

Visto il bando, adottato con decreto del Segretario generale n. 42 del 5 aprile 2024, pubblicato in pari data sul portale «inPA» e sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa, con il quale è stato indetto il suddetto concorso pubblico, e in particolare gli articoli 1 e 7;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina delle Commissioni esaminatrici del suddetto concorso, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del bando, secondo cui *“la procedura concorsuale è distinta per ogni Ufficio giudiziario con nomina di una commissione per ogni Ufficio giudiziario che procede alla selezione di tutte le figure professionali formando distinte graduatorie”*;

Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del bando, *“Per la selezione dei candidati per l'Ufficio del processo del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, è nominata un'unica commissione, che stilerà distinte graduatorie per ogni profilo e sede”* e che, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del bando, *“Sono ritenute parte di un Ufficio giudiziario unico la sede di capoluogo e la sede staccata del Tribunale Amministrativo Regionale, fermo restando la formazione di distinte graduatorie”*;

Considerato altresì, secondo quanto previsto dall'art. 7, commi 4 e 6, del bando, che le Commissioni esaminatrici sono composte da un magistrato dell'Ufficio giudiziario, da due dirigenti di seconda fascia dell'area amministrativa e da un dipendente appartenente all'area funzionari quale segretario;

Considerato ancora, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del bando, che *“Per la selezione degli assistenti informatici la commissione può avvalersi di personale esperto dell'ufficio o della consulenza del servizio per l'informatica. Nella commissione competente alla selezione dei candidati per l'Ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del Tribunale*

amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, un dirigente amministrativo è sostituito da un dirigente tecnico per la selezione degli assistenti informatici”;

Considerato, infine, che i Presidenti delle suddette Commissioni sono stati indicati dai Presidenti degli Uffici giudiziari coinvolti nella presente procedura concorsuale e comunicati dal Presidente del Consiglio di Stato al Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa nella seduta del 17 aprile 2024;

Considerato che il predetto decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 alloca le necessarie risorse finanziarie e disciplina le modalità di reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del P.N.R.R., al fine di assicurare la piena operatività dell’ufficio per il processo della Giustizia amministrativa e lo smaltimento dell’arretrato giudiziario;

DECRETA

Art. 1

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico citato nelle premesse, per la selezione dei candidati per l’Ufficio per il processo del *Consiglio di Stato* e del *Tribunale amministrativo regionale per il Lazio*, sede di Roma, è così composta:

Cons. Antimo Prosperi	Consigliere di Stato	Presidente
Dott.ssa Lucia Guglielmi	Dirigente	Componente
Dott. Antonio Riviaccio	Dirigente tecnico	Componente
Dott.ssa Emiliana Lusi	Funzionario	Segretario

Art. 2

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico citato nelle premesse, per la selezione dei candidati per l’Ufficio per il processo del per la *Lombardia, sede di Milano*, è così composta:

Cons. Gabriele Nunziata	Consigliere Tar	Presidente
Dott.ssa Marta Mondelli	Dirigente	Componente
Dott.ssa Rosella Lavinia Lantieri	Dirigente	Componente
Dott.ssa Veronica Lampadi	Funzionario	Segretario

Art. 3

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico citato nelle premesse, per la selezione dei candidati per l’Ufficio per il processo del *Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli* e per l’Ufficio per il processo del *Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno*, è così composta:

Cons. Giuseppe Esposito	Consigliere Tar	Presidente
Dott.ssa Filomena Zamboli	Dirigente	Componente
Dott.ssa Laura Paiardini	Dirigente	Componente
Dott. Antonio Prisco	Funzionario	Segretario

Art. 4

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico citato nelle premesse, per la selezione dei candidati per l'Ufficio per il processo del *Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo* e per l'Ufficio per il processo del *Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania*, è così composta:

Cons. Francesco Mulieri	Consigliere Tar	Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Sciajno	Dirigente	Componente
Dott.ssa Maria Letizia Pittari	Dirigente	Componente
Dott. Dario Pagano	Funzionario	Segretario

Art. 5

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico citato nelle premesse, per la selezione dei candidati per l'Ufficio per il processo del *Tribunale amministrativo regionale per il Veneto*, è così composta:

Cons. Marco Rinaldi	Consigliere Tar	Presidente
Dott.ssa Alessandra Da Re	Dirigente	Componente
Dott.ssa Emanuela Gentilezza	Dirigente	Componente
Dott.ssa Francesca Marcato	Funzionario	Segretario

Art. 6

Ai componenti delle Commissioni saranno corrisposti i compensi previsti dalla legislazione vigente, la cui spesa graverà sul cap. 1249 del bilancio di previsione della Giustizia amministrativa approvato in data 20 dicembre 2023, che presenta la necessaria disponibilità.

Il presente decreto viene trasmesso all'Organo di controllo per quanto di competenza.

Giulio Castriota Scanderbeg